

FIJLKAM – SCUOLA NAZIONALE

CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE”

LIDO DI OSTIA / RM

Le “Carte Federali”

Avv. Giancarlo Guarino

Le “Carte Federali”

INTRODUZIONE

Le “Carte Federali”

Ogni Federazione Sportiva è regolata ed organizzata in base a quelle che vengono per tradizione definite le sue “Carte Federali”.

Con tale espressione si intende l'insieme dello Statuto e dei Regolamenti attuativi dello Statuto stesso, posti tra loro in un rapporto di gerarchia analogo a quello che si rinviene, nell'ordinamento dello stato, tra la Costituzione, le Leggi ordinarie ed i Regolamenti amministrativi.

Le “Carte Federali”

Secondo la teoria c.d. “ordinamentale” del Santi Romano, gli Ordinamenti settoriali sono autonomi ed indipendenti nel loro rispettivo ambito e vanno considerati come dei “mini – stati”.

Tale teoria è da intendere oggi quasi del tutto superata, ma, tuttavia , essa è di grande aiuto per comprendere le dinamiche ed i meccanismi della normazione e regolamentazione delle Federazioni Sportive Nazionali.

Le “Carte Federali”

LE FONTI DEL DIRITTO SUPERIORI ALLO STATUTO FEDERALE

La Federazione è un'associazione di diritto privato del tutto peculiare: in conseguenza delle sue funzioni pubblicistiche non è libera di autodeterminarsi rispettando (solo) il codice civile, ma deve cedere ed osservare una serie di principi legislativi stabiliti dall'ordinamento generale dello stato.

Le “Carte Federali”

Codice Civile

(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni sulla legge in generale

Capo I

Delle fonti del diritto

Art. 1.

Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- [3) le norme corporative;]* ⁽¹⁾
- 4) gli usi.

Le “Carte Federali”

D.Lvo n.242/1999 e s.m.i (c.d. Legge Melandri)

Articolo 15

Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate

1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

Le “Carte Federali”

(SEGUE art.15)

4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline Sportive Associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.

Le “Carte Federali”

Articolo 16

Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate

1. Le federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto la carica di presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È, comunque, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Le “Carte Federali”

(SEGUE ART.16)

4. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora, il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione e dalla Disciplina Associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Le “Carte Federali”

- **STATUTO DEL CONI**
- **TITOLO IV – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**
 - **Articolo 20 Ordinamento delle Federazioni sportive nazionali**
 - **Articolo 21 Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali**
 - **Articolo 22 Statuti delle Federazioni sportive nazionali**
 - **Articolo 23 Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali**

Le “Carte Federali”

Art. 20 – Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
2. Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.
3. Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
5. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Le “Carte Federali”

Art. 21 – Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:
2.
 - a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
 - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
 - d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.
Ove non si addivenga all’intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.
- 2-bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

Le “Carte Federali”

(SEGUE ART.21)

3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.
4. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
- 4-bis. L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

Le “Carte Federali”

Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. SOPPRESSO
4. L'Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 2000.
5. La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modificano lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.

Le “Carte Federali”

(SEGUE ART.22)

5-bis.Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

6. Su richiesta dell’Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionali per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federali e derivanti da norme di legge o delibere del CONI. Nella richiesta, la Federazione interessata indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell’Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere del CONI.

Le “Carte Federali”

Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

- 1-bis Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

- 1 ter. La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione interna.

Le “Carte Federali”

(SEGUE ART.23)

2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.
3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

Le “Carte Federali”

PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

1. Principio comunitario
2. Principio di legalità
3. Principio di separazione dei poteri
4. Principio di democrazia interna a base collettiva
5. Principio di democrazia interna a base personale
6. Principio assembleare
7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali
8. Principio di decadenza degli organi federali
9. Principio di territorialità
10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive
11. Principio di trasparenza
12. Principio di libera prestazione delle attività sportive
13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche
14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità
15. Principio di giustizia sportiva
16. Principio di etica sportiva

Le “Carte Federali”

- Statuto
- Regolamento Organico
- Regolamento di Giustizia
- Regolamento sanitario
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Le “Carte Federali”

STATUTO FEDERALE DELIBERATO DAL COMMISSARIO AD ACTA IN DATA 18 OTTOBRE 2014

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 28 OTTOBRE 2014

INDICE

- Art 1.- Costituzione e Scopi
- Art.2. - Mezzi economici
- Art.3 .- Patrimonio
- Art.4. - Le Società Sportive
- Art.5. - Diritti e doveri delle Società Sportive
- Art.6. - Voti
- Art.7. - I tesserati
- Art.8. - Diritti e doveri dei tesserati.
- Art.9. - Vincolo Sociale
- Art.10. - Adesioni ed obblighi.
- Art.11. - Arbitrato Federale
- Art.12. - Settori Federali.
- Art.13. - Organi Federali e Strutture Territoriali
- Art.14. - Eleggibilità e candidature
- Art.15. – Incompatibilità
- Art.16. - L’Assemblea Nazionale
- Art.17. - Il Presidente della Federazione
- Art.18. - Il Consiglio Federale
- Art. 19. -Commissione federale di garanzia

Le “Carte Federali”

(SEGUE)

Art. 20. - I Consigli di Settore

Art. 21.- Il Presidente Onorario e i Membri d’Onore

Art. 22. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 . - Il Segretario Generale

Art.24. - Le Assemblee Regionali.

Art. 25. - I Comitati Regionali.

Art. 26.- I Delegati Provinciali.

Art. 27 .- Principi di Giustizia associativa

Art. 28 .- La Corte sportiva e federale d’Appello

Art. 29. - Il Tribunale federale

Art. 30 .- Il Giudice Sportivo

Art. 31. - Il Procuratore Federale

Art.32. – Il Collegio di Garanzia dello sport

Art.33. - Regolamenti Federali

Art.34. - Modifiche dello Statuto

Art.35. - Norma transitoria

Art.36. - Norma finale

Le “Carte Federali”

REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Emanazioni e modifiche

TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE

Articolo 2 Le Società e le Associazioni Sportive

Articolo 3 Adempimenti

Articolo 4 Diritti e doveri delle Società Sportive

Articolo 5 Cessazione

Articolo 6 Fusione

TITOLO III - I TESSERATI

Articolo 7 I Tesserati

Articolo 8 Diritti e doveri dei Tesserati

Articolo 9 I Dirigenti

Articolo 10 Medaglia d’Onore al Merito Sportivo

Articolo 11 Athlon d’Oro

TITOLO IV – LE ASSEMBLEE

Articolo 12 Norme generali

Articolo 13 Assemblee Nazionali

Articolo 14 Ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti

Articolo 15 Commissione Verifica Poteri

Articolo 16 Commissione Scrutinio

Articolo 17 Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

Articolo 18 Modalità di svolgimento dell’Assemblea

Articolo 19 Verbale dell’Assemblea

Articolo 20 Ricorso avverso la validità dell’Assemblea Nazionale

Le “Carte Federali”

(SEGUE)

TITOLO V – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 21 Norme generali

Articolo 22 La Scuola Nazionale

Articolo 23 La Commissione Nazionale Aikido

Articolo 24 La Commissione Nazionale Ju Jitsu

Articolo 25 La Commissione Nazionale Sumo

Articolo 26 La Commissione Nazionale Disabili

Articolo 27 La Commissione Nazionale Metodo Globale Autodifesa

Articolo 28 La Commissione Nazionale Azzurri

Articolo 29 La Commissione Medica Federale

Articolo 30 La Commissione Federale Atleti

TITOLO VI - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 31 Norme generali

Articolo 32 La Direzione Tecnica Nazionale

Articolo 33 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

Articolo 34 La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

Articolo 35 La Commissione Nazionale Scuola e Promozione

Articolo 36 La Commissione Nazionale Attività Giovanile

Articolo 37 La Commissione Nazionale Kata e Master

Articolo 38 Il Direttore delle Gare

Articolo 39 Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

Articolo 40 Il Commissario Tecnico Regionale

Articolo 41 Il Responsabile Regionale Organizzativo

Articolo 42 Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione

Articolo 43 Il Responsabile Centro Tecnico Regionale

TITOLO VII - GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 44 Norme generali

Articolo 45 Gli Arbitri Regionali

Articolo 46 Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria

Articolo 47 Gli Arbitri Nazionali di prima categoria

Articolo 48 Gli Arbitri Internazionali

Articolo 49 I Presidenti di Giuria Regionali

Articolo 50 I Presidenti di Giuria Nazionali

Articolo 51 Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

Le “Carte Federali”

(SEGUE)

TITOLO VIII - GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 52 Norme generali

Articolo 53 Gli Aspiranti Allenatori

Articolo 54 Gli Allenatori

Articolo 55 Gli Istruttori

Articolo 56 I Maestri

Articolo 57 I Maestri Benemeriti

TITOLO IX - GLI ATLETI

Articolo 58 Norme generali

Articolo 59 Classi degli Atleti

Articolo 60 Vincolo sociale

Articolo 61 Gli Atleti Azzurri

Articolo 62 Squadre Nazionali

TITOLO X - I GRADI

Articolo 63 Norme generali

Articolo 64 Graduazione dei Kyu

Articolo 65 Graduazione dei Dan per Esami

Articolo 66 Graduazione dei Dan per meriti agonistici

Articolo 67 Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

TITOLO XI – LE MANIFESTAZIONI

Articolo 68 Organizzazione

Articolo 69 Reclami

Articolo 70 Ricorsi

Articolo 71 Omologazione

Le “Carte Federali”

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

INDICE

- Articolo 1 Emanazioni e modifiche
- Articolo 2 Principi Generali
- Articolo 3 Vincolo di Giustizia
- Articolo 4 Spese per i servizi di giustizia
- Articolo 5 Poteri degli Organi di Giustizia
- Articolo 6 Segreteria degli Organi di Giustizia
- Articolo 7 Comunicazioni
- Articolo 8 Adesione ed obblighi
- Articolo 9 Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati
- Articolo 10 Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denuncia
- Articolo 11 La Corte Sportiva e Federale d'Appello
- Articolo 12 Il Tribunale Federale
- Articolo 13 Il Giudice Sportivo
- Articolo 14 Il Procuratore Federale
- Articolo 15 Attribuzioni del Procuratore Federale
- Articolo 16 Astensione e Ricusazione
- Articolo 17 Azione del Procuratore Federale
- Articolo 18 Prescrizione dell'azione
- Articolo 19 Svolgimento delle indagini
- Articolo 20 Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

Le “Carte Federali”

(SEGUE)

- Articolo 21 Procedimento innanzi al Giudice Sportivo
- Articolo 22 Istanza degli interessati
- Articolo 23 Fissazione della data di decisione
- Articolo 24 Disciplina del contraddittorio con gli interessati
- Articolo 25 Pronuncia del Giudice Sportivo
- Articolo 26 Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello
- Articolo 27 Procedimento innanzi al Tribunale Federale
- Articolo 28 Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento
- Articolo 29 Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
- Articolo 30 Ricorso della parte interessata
- Articolo 31 Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni
- Articolo 32 Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso
- Articolo 33 Domanda cautelare
- Articolo 34 Intervento del terzo

Le “Carte Federali”

(SEGUE)

- Articolo 35 Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale Federale
- Articolo 36 Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello
- Articolo 37 Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
- Articolo 38 Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.
- Articolo 39 Revisione e revocazione
- Articolo 40 Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive
- Articolo 41 Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati
- Articolo 42 Misura delle sanzioni – La continuazione
- Articolo 43 Tentativo di infrazione
- Articolo 44 Circostanze aggravanti
- Articolo 45 Circostanze attenuanti
- Articolo 46 Valutazione delle circostanze
- Articolo 47 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
- Articolo 48 Sospensione per la tutela dell’onorabilità degli Organismi Sportivi
- Articolo 49 La Riabilitazione
- Articolo 50 Amnistie, Indulti e Grazia
- Articolo 51 Norma finale